



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

Cod. Fisc. : 80015590179
Part. IVA : 00841790173

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 27-07-2017

OGGETTO: Esame ed approvazione del nuovo Statuto della partecipata “AOB2 s.r.l.” in accordo con le previsioni di cui al d.lgs. 23.08.2016 n. 175.

L'anno **Duemiladiciassette** addi **Ventisette** del mese di **Luglio** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
ZATTI MARCO ANTONIO	Sindaco	SI
SALVALAI ANDREA	Vice Sindaco	SI
MARCHETTI ANDREA	Consigliere	SI
BONSI MADDALENA	Consigliere	NO
BRIGNONE ENZO	Consigliere	SI
MARCHETTI GIORGIO	Consigliere	SI
ZATTI MASSIMO	Consigliere	SI
ZATTI NICOLA	Consigliere	SI
ALMICI ROBERTO	Consigliere	SI
PEZZOTTI DARIO	Consigliere	SI
FAVORE CARLO	Consigliere	SI

Presenti: 10 Assenti: 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, dott.ssa Chiari Elisa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in data 23.09.2016 è entrato in vigore il d.lgs. 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 07.08.2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP), che detta, tra l'altro, una serie di prescrizioni agli enti locali in ordine alla costituzione di Società pubbliche e all'acquisizione o al mantenimento di quote di partecipazione nelle stesse;

CONSIDERATO che l'art. 26 del succitato TUSP prevedeva che entro il 31.12.2016 le Società a controllo pubblico devono adeguare i propri Statuti alle disposizioni del decreto stesso in materia di organizzazione interna e di organi societari, eccetto per quel che riguarda le limitazioni in materia di dipendenti componenti degli organi amministrativi da effettuarsi entro il 23 marzo 2017;

DATO ATTO che il 27.06.2017 è entrato in vigore il d.lgs. 16.06.2017 n. 100, cd. "correttivo" al Testo Unico sulle società partecipate, con il quale il suddetto termine per gli adeguamenti statutari è stato differito al 31 luglio 2017;

RICHIAMATI in particolare i seguenti articoli del T.U.S.P.:

- articolo 3 (Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica) che stabilisce:

"1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale".

- articolo 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche) che ai commi 2 e 7 prevede:

"2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento (1);

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, [nonché] la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a

fune per la mobilità' turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonche' la produzione di energia da fonti rinnovabili"

- articolo 11 (Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico) che stabilisce:

"1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico e' costituito, di norma, da un amministratore unico.

3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, puo' disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera e' trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

5. Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non e' consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o piu' soci.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze [, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza], previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società . Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo e' adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia e' determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non puo' essere corrisposta.

7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

8. *Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.*

9. *Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:*

a) *l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;*

b) *l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;*

c) *il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;*

d) *il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.*

10. *E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.*

11. *Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non e' consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.*

12. *Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui e' instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.*

13. *Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non puo' comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.*

14. *Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.*

15. *Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.*

16. *Nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10".*

- *articolo 26 (Altre disposizioni transitorie) che al comma 1 prevede che "Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017".*

RILEVATO che allo stato attuale tra le società partecipate del Comune di Zone si annovera AOB2 s.r.l. – Acque Ovest Bresciano Due s.r.l., società a capitale pubblico avente sede in Via XXV Aprile, 18 - 25038 Rovato (BS), Iscrizione all'Ufficio delle Imprese di Brescia n. 002944230982, Cod. Fisc./P.IVA 02944230982, che ha provveduto a modificare lo Statuto in accordo con le novità normative;

DATO ATTO che le modifiche statutarie approvate sono efficaci, ai sensi dell'art. 2436 del Codice civile solo in seguito alla trascrizione della delibera dell'Assemblea nel registro delle imprese;

ESAMINATA la modifica statutaria proposta dalla Società, allegata alla presente sub lettera A) per farne parte integrante e sostanziale e ritenuta la stessa coerente con le previsioni normative cui adeguarsi;

RITENUTO di ratificare la decisione dell'Assemblea dei soci con la quale è stato modificato lo Statuto di AOB2 s.r.l., partecipata del Comune di Zone;

RICHIAMATI

- il d.lgs. 19.08.2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
- l'art. 42 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 s.m.i.,

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabili dell'Area Amministrativa-finanziaria, Segretario Comunale Elisa CHIARI, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

PRECISATO che, nonostante la Corte Costituzionale, con sentenza n. 251/2016, abbia dichiarato l'illegittimità di alcuni articoli della citata Legge 124/2015, la c.d. Legge delega Madia di riforma della Pubblica Amministrazione, tra cui il suddetto art. 18, nella parte in cui prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi "previo parere", anziché "previa intesa", in sede di Conferenza Unificata al punto 9 della richiamata sentenza, la stessa Corte ha affermato, tuttavia, che *"Le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione"*.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, dagli undici consiglieri presenti,

D E L I B E R A

Per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il nuovo statuto di AOB2 s.r.l. secondo il testo allegato alla presente delibera sub lettera A) a farne parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare il Sindaco, o altro soggetto da questi delegato ad esprimere il conseguente voto nei competenti organi della Società;
4. di dichiarare, con successiva votazione unanime e favorevole espressa dai n. 10 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire alla società di dotarsi tempestivamente di uno statuto in linea con le attuali previsioni di legge, con votazione unanime favorevole;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione ad AOB2 s.r.l.;

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to Marco Antonio Zatti

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Elisa Chiari

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e s.m.i.)

Si certifica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva decorso il decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

* * * *

ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to. Elisa Chiari
